

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3946

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENTRE, MASTELLA

Presentata il 30 luglio 1986

**Integrazioni alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580,
concernenti la produzione ed il commercio del pane**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene presentata ad integrazione delle disposizioni già previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, vuole essere un contributo per una più compiuta disciplina del commercio del pane

Esiste l'esigenza di porre in essere una precisa normativa allo scopo di evitare che nella produzione e nel commercio del pane possano verificarsi abusi o speculazioni sulla base di aspettative o di riferimenti di natura dietetica o addirittura terapeutica che non hanno però alcuna specifica base di ordine scientifico

Con la normativa proposta si intende confermare con chiarezza che, ferma re-

stando, ovviamente, la facoltà del medico di prescrivere tutte le misure dietetiche inerenti alle diverse situazioni cliniche, ivi comprese quelle relative al consumo del pane, la produzione ed il commercio del pane stesso non debbono in alcun modo suscitare nell'acquirente aspettative per particolari e specifiche azioni di carattere medico o dietetico

Per tali motivi viene posto il divieto di usare indicazioni di prodotto dietetico o terapeutico (articolo 1), quello di usare diciture o denominazioni diverse da quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, e quello di aggiungere specificazioni ulteriori

Sempre allo scopo di evitare ingiustificate speculazioni commerciali viene previsto che la disciplina dei prezzi dei vari tipi di pane debba essere unica, in modo da evitare che per una parte della produzione possano essere determinati prezzi esorbitanti o non giustificati, sulla base

di ipotetiche qualità o caratteristiche. È fatta salva la possibilità di produrre pane con composizione rispondente a particolari esigenze terapeutiche; in tal caso, però, la validità e la specificità della composizione ai fini suddetti devono essere accertate dal Ministero della sanità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietato porre in commercio pane comunque prodotto o confezionato con indicazioni di prodotto dietetico o vantanti proprietà terapeutiche.

ART. 2.

1. È vietato usare per il pane comunque confezionato o prodotto, anche se posto in vendita in esercizi autorizzati alla vendita di prodotti dietetici o prodotti farmaceutici, diciture o denominazioni diverse da quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.

ART. 3.

1. È vietato aggiungere al pane comunque confezionato o prodotto, specificazioni aggiuntive a quelle stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.

ART. 4.

1. La disciplina dei prezzi di vendita al pubblico dei vari tipi di pane comunque prodotti o confezionati, è unica e ad essa si intendono sottoposti la produzione ed il commercio di tutti i tipi di prodotto ottenuto dalla cottura di pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune, con o senza aggiunta di ingredienti ammessi dalle norme vigenti.

ART. 5.

1. La produzione ed il commercio di pane preparato con composizione specifi-

camente rispondente a determinate esigenze dietoterapiche sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministro della sanità che ne determina anche il prezzo di vendita sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenendo a base anche i costi effettivi di produzione.